

UOC Risorse Umane

**Il dirigente della UOC Risorse Umane
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 679 del 21/07/2022

**OGGETTO: Dipendente matricola 2480
Permessi mensili ai sensi dell'art. 33 c. 3 - L. 104/92 e s.m.i.**

Esercizi/o - Centri/o di costo -

- **Importo presente Atto: € -**

- **Importo esercizio corrente: € -**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: -

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-672-2022

L'estensore

Luisa Giannini

Il Responsabile del Procedimento

Pasquina Del Gizzi

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Luca Carboni

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

- Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- Visto il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;
- Vista la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19/02/2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02/07/2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02/12/2020, n. 46 del 21/01/2021 e n.380 del 25/03/2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio con determinazione n.G03488 del 30/03/2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00200 del 29/10/2021 avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Generale dell'IRCCS IFO-Istituti Fisioterapici Ospitalieri";
- Vista la deliberazione n.1123 del 02/11/2021 di insediamento ed assunzione in carica del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Dott.ssa Marina Cerimele;
- Viste le deliberazioni n.212 del 16/03/2022 e n. 154 del 28/02/2022 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore Amministrativo ed il Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Premesso che il dipendente matricola 2480, operatore socio-sanitario, con nota prot.n.9039 del 06/07/2022, ha presentato richiesta tesa ad ottenere la concessione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92, per assistere il familiare disabile, parente di 1° grado (madre), con residenza superiore a 150 Km;
- che, il medesimo in allegato alla domanda, ha presentato:
- l'attestato di trasmissione all'INPS in data 11/05/2022 del certificato del medico di famiglia ai fini del riconoscimento dell'art.3 c.3 legge 104/92;
 - la certificazione del 25/05/2022, rilasciata dal medico specialista, che attesta la condizione di gravità del familiare;
- Atteso che la normativa vigente (Circolari INPS nn. 32/2006 e 53/2008, D.L.n.90/2014 art.25 c.4 e Circolare INPS n.127/2016) dispone :
- che in caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/92, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato dal medico specialista*

in servizio presso l'ASL che attesta la situazione di gravità e che consente di poter fruire delle agevolazioni lavorative previste;

che in caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione integrata ASL-INPS (L.n.80/2006 art.6 c. 3/bis);

che l'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione;

che il lavoratore è tenuto alla restituzione delle prestazioni qualora , a procedimento concluso, risultasse non riconosciuto il beneficio;

Visto l'art. 33 c. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come successivamente modificato ed integrato, il quale prevede che il dipendente pubblico o privato che assiste un disabile grave, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperto da contribuzione figurativa;

Viste le Circolari esplicative del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010 e n. 1/2012 in ordine alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità;

Visto l'art. 38 del CCNL 2016-2018 del Personale del Comparto;

Viste le dichiarazioni del dipendente di seguito riportate:
- *Che il parente disabile non è ricoverato presso Istituti di cura a tempo pieno;*
- *Che nessun altro familiare beneficia dei permessi retribuiti per lo stesso disabile;*
- *Che il familiare risiede in comune ad una distanza stradale superiore a 150 Km;*
- *Che si impegna a comunicare eventuali variazioni delle situazioni dichiarate;*

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza prot. n.9039 del 06/07/2022, e concedere, in via provvisoria, al dipendente matricola 2480 il beneficio dei permessi retribuiti mensili, previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i., a decorrere dalla data del 07/07/2022;

di dover subordinare il riconoscimento dei permessi mensili, ogniqualvolta richiesti, alla presentazione obbligatoria da parte del dipendente di idonea e specifica documentazione giustificativa che attesti, in modo incontrovertibile, la propria presenza presso la residenza del familiare disabile (es. *ricevute pedaggio autostradale con numero di targa autovettura del dipendente –estratto conto riassuntivo Telepass con contratto intestato al dipendente - Biglietto treno nominativo - ...etc.*), come precisato dalle fattispecie previste dalla Circolare DFP n.1/2012 e dalla Circolare INPS n.32/2012;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità

e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- di accogliere l'istanza prot.n. 9039 del 06/07/2022, e concedere, in via provvisoria, al dipendente matricola 2480 il beneficio dei permessi retribuiti mensili previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i. per assistere il familiare disabile, parente di 1° grado (madre), a decorrere dalla data del 07/07/2022;
- di rilevare *che l'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medico-legale e che pertanto il lavoratore è tenuto alla restituzione delle prestazioni qualora , a procedimento concluso, risultasse non riconosciuto il beneficio al familiare citato;*
- di subordinare il riconoscimento dei permessi mensili, ogniqualvolta richiesti, alla presentazione obbligatoria da parte del dipendente di idonea e specifica documentazione giustificativa che attesti, in modo incontrovertibile, la propria presenza presso la residenza del familiare disabile (es. *ricevute pedaggio autostradale con numero di targa autovettura del dipendente -estratto conto riassuntivo Telepass con contratto intestato al dipendente - Biglietto treno nominativo - ...etc.*) come precisato dalle fattispecie previste dalla Circolare DFP n.1/2012 e dalla Circolare INPS n.32/2012;
- di dare atto che detti permessi sono utili ai fini previdenziali.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Luca Carboni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate